Av.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 17 dicembre 1963 - ore 17

L'anno millenovecentosessantatre il giorno 17 dicembre in Roma, Piazza dell'Indipendenza n.6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On.Prof.Antonio SEGNI -Presidente della Repubblica

VICE PRESIDENTE

Avv.Ercole ROCCHETTI

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott.Silvio TAVOLARO
Dott.Enrico POGGI

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Dott.Giuseppe LATTANZI
Dott.Giovanni COLLI
Dott.Paolo ICARDI
Dott.Goffredo ROSSI
Dott.Angelo Michele JANNUZZI
Dott.Francesco TROTTA
Dott.Renzo ALESSANDRI
Dott.Giov.Battista CEPPALUNI
Dott.Giuseppe LOJACONO
Dott.Antonio DE FALCO
Dott.Angelo QUILIGOTTI
Dott.Mario MANCINI
Dott.Lorenzo SCAPINELLI
Dott.Adalberto MARGADONNA

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv.Mario RICCIO
Avv.Adolfo SALMINGI
Prof.Avv.Gaetano ZINGALI
Avv.Federico COMANDINI
Avv.Bartolo GIANTURCO

S E G R E T A R I

Dott.Mario JANIRI
Dott.Gennaro de ROBERTO
Dott.Ruggiero FIRRAO
Dott.Francesco CUSANI

./.

Il Presidente informa che il Ragioniere Generale dello Stato ha esaminato la questione relativa alla modifica delle voci del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia riguardanti il Consiglio Superiore della Magistratura ed ha proposto che per il bilancio 1° luglio 1964 - 30 giugno 1965 siano unificati solo i capitoli 28 e 29 sotto l'indicazione "spese per il funzionamento del Consiglio Superiore"; dovrebbe restare distinto invece il capitolo 27 perchè relativo a spese obbligatorie. Precisa che l'attuale legge sul Consiglio Superiore non consente una formulazione diversa, analoga a quella prevista da norme specifiche per la Corte Costituzionale ed il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Ritiene, pertanto, che allo stato già rappresenti un vantaggio la soluzione proposta dal Ragioniere Generale, salvo a chiedere la modifica della legge istitutiva del Consiglio con l'introduzione di norme analoghe a quelle della legge 24 dicembre 1955 sulla Corte Costituzionale.

Il Vice Presidente ringrazia il Presidente della Repubblica per il Suo interessamento e rileva che attraverso la modifica proposta dal Ragioniere dello Stato si potrà arrivare, in un secondo tempo, ad unificare in una sola voce i tre attuali capitoli del bilancio. Ritiene opportuno avere contatti con il Ragioniere dello Stato al fine di stabilire se e in base a quali norme il Consiglio possa corrispondere compensi al personale dipendente.

Il Presidente comunica la nota del Ministro di Grazia e Giustizia relativa alla questione dello scrutinio sussidiario e dispone che essa sia esaminata dalla 1ª Commissione referente.

Informa, poi, che il dott. PELLETTIERI, Presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a 110 posti

./.

di uditore giudiziario, ha comunicato che la Commissione ha completato i lavori il 30 novembre 1963.

Il Presidente dà, poi, la parola al dott. LATTANZI affinchè, quale Presidente della Commissione speciale per il conferimento degli Uffici Direttivi, riferisca al Consiglio sulle pratiche di competenza della stessa Commissione.

Il dott. LATTANZI informa, per la preventiva delibazione, che il dott. Nicola FINI, magistrato di Cassazione con ufficio direttivo, attualmente in funzione di Direttore Generale per gli affari penali al Ministero di Grazia e Giustizia, ha chiesto di essere richiamato in ruolo e destinato alla Corte di Cassazione, come Presidente di Sezione.

Riferisce, inoltre, che hanno presentato domanda per il posto di Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Napoli i dottori Pietro DE NIGRIS, Procuratore Generale a Catanzaro, Salvatore ARRAS, Commissario Usi Civici a L'Aquila.

Il Consiglio prende atto delle informazioni fornite dal dott. LATTANZI.

Il Presidente dà, poi, la parola all'avv. Mario RICCIO perchè, nella sua qualità di Presidente della 2ª Commissione, riferisca al Consiglio in ordine alle pratiche di competenza della Commissione stessa.

L'avv. RICCIO, nella predetta qualità, informa che la 2ª Commissione referente nelle sedute del 2 e 3 dicembre 1963, come risulta dai relativi verbali, ha preso in esame varie richieste del Ministro di Grazia e Giustizia e istanze di interessati.

Il Consiglio, preso atto dei motivi esposti, accogliendo le proposte della Commissione, delibera ad unanimità:

./.

1.-la nomina dell'avv. Enrico ESPOSITO a vice pretore onorario del mandamento di Roma, per il triennio 1962-64 (n. 7765 corrisp. Ministro);

2.-la nomina dell'avv. Alessandro CULTRERA a vice pretore onorario del mandamento di Ferla, per il triennio 1962-64 (n.7767 corrisp. Ministro);

3.-di non nominare l'avv. Gennaro CORRADO vice pretore onorario del mandamento di Trentola, in quanto sono sufficienti i due vice pretori onorari addetti a tale mandamento (n. 7766 corrisp. Ministro);

4.-la nomina dell'avv. Michele FIORELLA a vice pretore onorario del mandamento di Campobasso, per il triennio 1962-64 (n. 7782 corrisp. Ministro);

5.-la nomina dell'avv.Francesco PETTENATI a vice pretore onorario del mandamento di Parma, per il triennio 1962-64 (n. 7787 corrisp. Ministro);

6.-la nomina della dott.ssa Vera SPAGNOLETTI a componente privato effettivo della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Bari, per un triennio, a decorrere dalla data del relativo decreto (n.4968/1 corrisp. Ministro);

7.-la conferma dei proff.ri Cesare MUSATTI e Silvio BRAMBILLA nell'incarico di componenti privati, effettivo il primo e supplente il secondo, della Sezione di Corte di Appello per i minorenni di Milano, per un triennio, a decorrere, rispettivamente, dal 16 marzo 1964 e 13 marzo 1964 (n. 2959/1 corrisp. Ministro);

8.-la conferma della sig.ra Maria PORZIO nell'incarico di componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Genova, per un triennio, a decorrere dal 29 dicembre 1963 (n.2179/1 corrisp. Ministro);

./.

9.-di non nominare la dott.ssa Anna COSENZA componente privato supplente della Sezione di Corte di Appello o del Tribunale per i minorenni di Napoli in quanto la medesima non ha comprovato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge (n. 7715 corrisp. Ministro);

10.-di non nominare il dott.Giovanni GIULIANO componente privato supplente della Sezione di Corte di Appello o del Tribunale per i minorenni di Napoli, in quanto il medesimo non ha comprovato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge (n. 7542 corrisp. Ministro);

11.-di non nominare la sig.ra Giovanna ZANGHI componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Catania, in quanto la medesima non ha comprovato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge (n. 7673 corrisp. Ministro);

12.-il trasferimento del dott. Primiano D'APOTE, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Adria, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con funzioni di giudice (richiesta n. 3396 in data 27 agosto 1963);

13.-il trasferimento del dott. Giuseppe VANNINI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore del mandamento di Bologna, a sua domanda, al Tribunale di Bologna con funzioni di giudice (richiesta n. 3523 in data 14 ottobre 1963);

14.-la concessione al dott. Ettore FOTI, magistrato di tribunale con funzioni di pretore a Torino, dell'autorizzazione ad assumere le funzioni di arbitro unico nella vertenza sorta tra i sigg. Masutti Marco e Giovara Alberto;

15.-di non nominare il prof. Mario GUETTA componente privato supplente del Tribunale per i minorenni di Napoli,in quanto il medesimo non ha esibito documenti comprovanti il possesso dei requisiti di legge (n.7716 corrisp. Ministro);

./.

16.-di non nominare la dott.ssa Francesca Maria FRASCA componente privato supplente della Sezione di Corte di Appello per i minorenni de L'Aquila, in quanto la medesima non ha comprovato il possesso dei requisiti di legge (n.7786 corrisp. Ministro);

17.-la concessione al dott. Giuseppe NICASTRO, giudice del Tribunale di Messina, dell'autorizzazione ad assumere le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale nella vertenza sorta tra il geometra Giuseppe Capri ed il "Consorzio Acque Cammarotine" (n. 7586 corrisp. Ministro);

18.-la concessione al dott. Domenico MALTESE, magistrato di tribunale con funzioni di giudice nel Tribunale di Trieste, dell'autorizzazione ad assumere le funzioni di arbitro nelle vertenze sorte tra i sigg. Lodes Antonio e Calligaris Pietro;

19.-di prendere atto dell'autorizzazione concessa al dott. Francesco TROVATO, sostituto procuratore della Repubblica in Brescia, all'insegnamento di materie giuridiche nell'Istituto Tecnico Commerciale per ragionieri legalmente riconosciuto "Piamarta" di Brescia, per l'anno scolastico 1963-1964;

20.- non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione al dott.Francesco CAMPOLONGO, giudice del Tribunale di Bari, a presiedere il Consiglio di Disciplina presso l'Impresa Autolinee STEA, con sede in Bari, in quanto, a norma dell'art. 16, 2° comma dell'Ordinamento Giudiziario, spetta al superiore gerarchico concedere eventualmente l'assenso.

L'avv. RICCIO informa, poi, che la 2ª Commissione propone di non nominare il dott. BERTOLINI Mauro vice pretore onorario del mandamento di Riva in quanto egli risiede ad Isera (comune del mandamento di Rovereto); ha lo studio legale e

./.

la sede principale dei propri affari a Rovereto e recapiti a Riva e ad Arco e, quindi, secondo il parere espresso dal Consiglio Forense, dal Pretore di Riva e dal Presidente del Tribunale di Rovereto, non sarebbe facilmente reperibile in sede per coadiuvare il Pretore e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Accogliendo ad unanimità di voti la proposta della 2ª Commissione, il Consiglio delibera in conformità (n.2198/2 corrisp. Ministro).

Il dott. COLLI, nella sua qualità di Presidente della Prima Commissione, riferisce sul ricorso di revisione dello scrutinio speciale per il conferimento delle promozioni in Corte di Appello proposto in data 22 agosto 1963 dal dott. Francesco PASSANISI, magistrato di tribunale con funzioni di giudice del Tribunale di Catania, avverso la deliberazione in data 13 luglio 1963 con la quale la Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di Appello, in sede di scrutinio speciale, non gli ha attribuito la classifica di merito distinto.

Il dott. COLLI precisa che, avendo il ricorrente dedotto, fra i motivi, che la Commissione avrebbe ritenuta necessaria, per il conferimento della qualifica di merito distinto nello scrutinio speciale, la sussistenza nel candidato di particolari segni di distinzione, -con ciò applicando un diverso criterio di valutazione a secondo che si tratti di scrutinio speciale oppure ordinario- si è reso indispensabile affrontare l'argomento in linea di principio. E pertanto la prima parte della relazione della Commissione affronta e risolve il problema formulando proposta al Consiglio che venga

./.

riconosciuta una sostanziale differenziazione dei criteri di valutazione fra i due scrutini, speciale e ordinario; e nella seconda parte, nel merito, propone che il ricorso del dott. PASSANISI venga respinto.

Il Segretario, dott. Ruggiero FIRRAO, dà lettura della relazione della Prima Commissione, la quale viene unita al presente verbale sotto la voce "Allegato A".

Il dott. MANCINI dichiara di non condividere le conclusioni della Commissione circa la differenziazione tra lo scrutinio speciale e quello ordinario. Ritiene che i criteri di valutazione del magistrato debbano essere stabiliti dalla Commissione di scrutinio, in rapporto al caso concreto, avendo carattere prettamente soggettivo e non possono essere desunti dalla legge che in proposito nulla dice.

Le dichiarazioni del dott. MANCINI, a seguito di richiesta dell'interessato che le ha presentate per iscritto, vengono unite al presente verbale sotto la voce "Allegato B".

Il dott. CEPPALUNI chiede ai Presidenti delle Commissioni di scrutinio, e cioè al Primo Presidente della Corte di Cassazione e al Procuratore Generale, di illustrare al Consiglio gli orientamenti delle Commissioni stesse sull'argomento in discussione.

Il dott. POGGI ritiene che lo scrutinio speciale abbia caratteristiche particolari rispetto a quello ordinario e che di conseguenza la valutazione del candidato debba essere compiuta con maggior rigore. Illustra le ragioni che, a suo avviso, militano a favore della sua tesi.

Il dott. SCAPINELLI dà lettura delle proprie conclusioni scritte in contrasto con le tesi sostenute dalla Commissio

./.

ne. Il documento, su richiesta dell'interessato, viene unito al presente verbale sotto la voce "Allegato C".

Il dott. QUILIGOTTI dà lettura delle proprie conclusioni scritte in contrasto con la proposta della Commissione. Il documento, su richiesta dell'interessato, viene unito al presente verbale sotto la voce "Allegato D".

Il dott. TROTTA contesta le affermazioni dei dottori SCAPINELLI e QUILIGOTTI in quanto ritiene che essi non abbiano addotto alcun motivo che possa validamente contrastare le argomentazioni della Commissione.

Esprime l'avviso che la difformità di criteri di valutazione del magistrato nello scrutinio speciale ed in quello ordinario appaia evidente attraverso un accurato esame della legge e dei lavori preparatori. Con riferimento a questi ultimi dà lettura di numerosi interventi di parlamentari e del Ministro della Giustizia durante la discussione della legge.

L'avv. COMANDINI dichiara che l'attuale legge offre lo spunto a parecchie critiche essendone difficile la interpretazione per assoluta mancanza di chiarezza.

Riterrebbe opportuno che il ricorso PASSANISI venga deciso prescindendo dalla questione di principio sulla differenziazione fra i due scrutini, in quanto la questione è dubbia e potrebbe in avvenire offrire il fianco ad un ricorso al Consiglio di Stato con notevoli possibilità di accoglimento.

Insiste poi sul carattere transitorio della legge, precisando che tale circostanza dovrebbe far riflettere prima di giungere ad una decisione.

Il dott. MARGADONNA contesta le tesi della Commissione con la quale dichiara di essere in disaccordo. Chiede che vengano inserite nel presente verbale le proprie conclusioni scritte. Il documento viene unito al verbale sotto la voce "Allega-

./.

to E..

Il prof. ZINGALI ritiene che la questione giuridica relativa ai criteri di valutazione dei magistrati nei due scrutini debba restare impregiudicata.

Passa, quindi, all'esame del merito e dichiara di essere favorevole alla concessione al dott. PASSANISI della qualifica di distinzione. Richiama gli ottimi precedenti di carriera del ricorrente precisando che di essi deve tenersi particolare conto ai fini della valutazione della personalità del dott. PASSANISI.

Il dott. COLLI chiarisce che nella relazione della Commissione non sono stati evidenziati alcuni errori che la Commissione stessa ha riscontrati e che avrebbero forse peggiorata la posizione del candidato.

Ritiene che negando una differenziazione fra i due scrutini si giungerebbe ad un appiattimento assolutamente contrario al sistema della legge.

Il dott. CEPPALUNI è contrario alla differenziazione fra i criteri di valutazione dei due scrutini e pertanto voterà contro la proposta della Commissione.

Il dott. ALESSANDRI dichiara che per quanto riguarda la questione di principio è favorevole alla proposta della Commissione; quanto al merito però ha del dott. PASSANISI ottime referenze e ritiene che possa aspirare alla promozione anche nello scrutinio speciale.

Il dott. LOJACONO precisa che molti errori non sono stati posti in risalto in quanto la Commissione si è preoccupata di non pregiudicare la posizione del dott. PASSANISI nello scrutinio ordinario.

Il dott. DE FALCO dichiara di essere molto perplesso in or-

./.

dine alla questione di principio e di avere forti dubbi sulle enunciazioni fatte in proposito dalla Commissione. Propone che la pratica sia rinviata ad altra seduta onde consentire un più accurato esame delle questioni.

Il dott. TROTTA insiste per una decisione immediata.

Il dott. SCAPINELLI ritiene che ai fini della votazione debba essere presa in esame prima la questione pregiudiziale e poi il merito, votandosi separatamente sull'una e sull'altro.

L'avv. RICCIO esprime anche egli l'avviso che si debba votare separatamente la prima parte della relazione, sulla questione di principio, che va dall'inizio fino a pag. 4; e la seconda parte, sul merito, che da tale punto va sino alla fine.

L'avv. COMANDINI dichiara di astenersi.

Il Presidente pone ai voti la prima parte della relazione della Prima Commissione referente dalla pagina uno fino alla pagina quattro, diciannovesimo rigo ove è detto "anche magistrati privi dell'anzianità necessaria per la partecipazione allo scrutinio ordinario"; la quale riporta 14 voti favorevoli ed è approvata.

A questo punto i dottori MARGADONNA, SCAPINELLI, QUILIGOTTI, MANCINI e gli avvocati SALMINCI e RICCIO presentano istanza scritta affinchè la votazione sulla seconda parte della relazione della Prima Commissione attinente al ricorso del dott. PASSANISI si svolga a scrutinio segreto.

La detta istanza viene inserita nel presente verbale sotto la voce "Allegato F".

Il Presidente dispone in conformità.

Pone, quindi, ai voti, a scrutinio segreto, la seconda parte della relazione della Prima Commissione referente, che

./.

va dalla pag. 4, rigo ventesimo, ove è detto "Le altre doglianze del dott. PASSANISI appaiono del pari infondate" fino alla fine.

Espletato lo scrutinio, il risultato della votazione è di quindici voti favorevoli alla proposta della Commissione ed otto contrari. La seconda parte della proposta della Prima Commissione referente risulta così approvata.

In conseguenza di ciò il Consiglio delibera la reiezione del ricorso del dott. Francesco PASSANISI, avverso la deliberazione in data 13-7-1963 della Commissione di scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di Appello con la quale gli era stata negata, in sede di scrutinio speciale, la qualifica di merito distinto.

Il dott. COLLI, sempre nella qualità di Presidente della Prima Commissione, riferisce sulla nota n. 3916 del Presidente della Corte di Appello di Lecce relativa all'aumento dell'organico dei magistrati del Tribunale di Brindisi; sulla nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori del Tribunale di Cassino relativa alla pianta organica del Tribunale della stessa città; sulla nota n. 2013 del Presidente della Corte di Appello di Cagliari relativa all'aumento della pianta organica della Pretura di Alghero; sulla nota n. 1832 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli relativa all'aumento dell'organico della Procura della Repubblica di Salerno. Precisa che la Commissione ha esaminato tali pratiche (nella seduta del 7 dicembre 1963) ed ha deliberato di proporne l'archiviazione.

Il Consiglio, preso atto dei motivi esposti, in conformità delle proposte della 1^ Commissione, delibera l'archiviazione delle note anzidette.

./.

La seduta è tolta alle ore 21.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI